

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 12.03.2015

INDICE

Art. 1 – DEFINIZIONI

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 4 – PALESTRA SCOLASTICA

Art. 5 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Art. 6 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN ECONOMIA DALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI SINGOLE O ASSOCIATE FRA LORO

Art. 8 – AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 9 – PROCEDURE DI L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE SELEZIONE

Art. 10 – CRITERI PER L'AFFIDAMENTO

Art. 11 – CONVENZIONE

Art. 12 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 13 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

Art. 14 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 15 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Art. 16 – CONTROLLI SULLE CONVENZIONI

Art. 17 – NORME TRANSITORIE

Art. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Baricella;
- b) per "Impianto sportivo", il luogo, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale ancorché destinato alle istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "gestione dell'impianto sportivo", l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva;
- e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso" il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.

Art. 2 **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale in attuazione della Legge Regionale Emilia Romagna n.11 del 6 Luglio 2007, "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale".

Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti sportivi, qualora esistenti, di rilevanza economica, per i quali l'affidamento della gestione è regolato dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

La gestione degli impianti sportivi comunali è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva.

Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- incentivare e perseguire una conduzione economica degli impianti per responsabilizzare tutti i fruitori con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

In relazione alle suddette finalità sono considerate:

a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, in ordine di rilevanza:

- l'attività rivolta ai bambini e ai settori giovanili;
- l'attività formativa per adolescenti e preadolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado;
- l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- lo sport di base.

b) quali attività sportive di interesse pubblico:

- le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 3

Classificazione degli impianti sportivi comunali

Alla data di approvazione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche caratteristiche, sono classificati in:

- a) impianti sportivi con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibili al territorio comunale, dotati di complessità strutturale e gestionale, anche in relazione alle diversificate attività sportive che vi si possono praticare destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica.
- b) impianti di base di scarsa complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale correlata alla libera fruizione nel contesto territoriale in cui si trovano.
- c) palestre annesse alle scuole del territorio, soggette a particolari modalità di utilizzo.

L'individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma è stabilita nell'allegato A) e può esser rivista periodicamente con provvedimento dalla Giunta Comunale.

Gli impianti di interesse comunale di cui alla lettera a) sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze di promozione della pratica sportiva agonistica e non agonistica, organizzata e non, e all'ospitalità di manifestazioni sociali, ricreative e culturali di interesse locale.

Gli impianti di base di cui alla lettera b) sono a servizio della libera fruizione da parte della collettività per rispondere alle spontanee necessità di pratica sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative principalmente connesse alla loro collocazione territoriale.

Le palestre di cui alla lettera c) sono destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie extrascolastiche possono essere concesse in uso per la pratica sportiva della collettività.

L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Articolo 4

Palestra scolastica

Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati in uso al Dirigente scolastico, per la durata dell'anno scolastico e negli orari scolastici, per le attività motorie curricolari inserite nei Piani per l'offerta formativa.

Limitatamente ai periodi e ore di proprio utilizzo, l'Istituzione scolastica si assume le responsabilità in merito alla sicurezza e salvaguardia dell'impianto, nonché la pulizia dopo le attività curricolari.

Gli impianti suddetti, nelle ore non utilizzate dagli alunni per le attività curricolari ed extra curricolari previste nei Piani per l'offerta formativa, possono essere dati in gestione dall'Amministrazione, come al successivo art. 5, per l'attività sportiva della collettività, rispettandone i requisiti di igiene e sicurezza.

Articolo 5

Affidamento della gestione

Gli impianti sportivi del Comune di Baricella, così come sopra individuati, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni di promozione sociale che abbiano un significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione tra i soggetti di cui al punto precedente e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato quale gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte.

Articolo 6

Utilizzo degli impianti gestiti in economia dall'Amministrazione

L'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione è consentito ad associazioni, società sportive e singoli cittadini, mediante il pagamento di una tariffa predeterminata con provvedimento della Giunta comunale.

Per l'utilizzo di carattere continuativo da parte di associazioni, di società sportive e gruppi occasionali di cittadini organizzati è normalmente stabilita la concessione dell'impianto, mediante la stipula di apposita convenzione approvata con provvedimento della Giunta Comunale. La convenzione disciplina, di norma, il regime della responsabilità, delle modalità di utilizzo, le funzioni di custodia, manutenzione e di pulizia dei locali, la polizza assicurativa obbligatoria per danni all'impianto e la polizza RC per i fruitori ed eventuali terzi e quant'altro possa occorrere.

Articolo 7

Affidamento ad associazioni locali singole o associate fra loro

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 5 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive e di promozione sociale ed alle associazioni sportive dilettantistiche che effettuino la loro attività prevalentemente oppure operino con incidenza significativa, per dimensionamento e diffusione della propria attività, nel territorio comunale.

Nell'ambito delle procedure di affidamento diretto o di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma precedente possono presentarsi in forma associata.

Articolo 8

Affidamento Diretto

La gestione di un impianto sportivo può essere affidata in via diretta nei seguenti casi:

- a) quando sul territorio del Comune di Baricella sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva e/o sociale operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto;
- c) quando sia presente un solo soggetto che opera tradizionalmente nel territorio comunale promuovendo la disciplina praticabile presso l'impianto e sia portatore di elevato valore sociale in ragione dei rapporti e del sostegno prestato ad altre associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio a favore della collettività;
- d) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

Può, altresì, essere consentito l'affidamento diretto :

- a) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive;
- b) in caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue.

L'affidamento della gestione in via diretta avviene previa presentazione e valutazione di un progetto di gestione.

Articolo 9

Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione

Qualora ne ricorrano le necessità, ad esempio in presenza di complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, in alternativa all'affidamento diretto di cui al precedente art. 8, l'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 7.

La selezione è realizzata con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto,

valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive.

L'affidamento in gestione mediante selezione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi e improntati al perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 10

Criteri per l'affidamento

Al fine di stabilire le condizioni per l'affidamento, l'Amministrazione tiene conto in particolare, ma non in via esaustiva, dei seguenti criteri:

1. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
2. priorità nell'utilizzo degli spazi alle attività rivolte ai bambini ed ai settori giovanili;
3. garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico
4. garanzia della disponibilità di spazi per tutte le associazioni sportive operanti nel territorio comunale; praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

Articolo 11

Convenzione

L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione che stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella L.R. 11/2007; stabilisce inoltre le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

Il Comune assume l'onere della manutenzione straordinaria degli impianti salvo diverse previsioni stabilite dal bando di selezione o dalla convenzione.

Articolo 12

Contributi alle associazioni sportive

L'Amministrazione valuterà annualmente la possibilità di erogare forme contributive finalizzate ad agevolare lo svolgimento di attività rivolte ai giovani di età inferiore ai sedici anni, ai bambini, agli ultrasessantacinquenni ed, in genere, ai soggetti socialmente svantaggiati ed alle fasce deboli della popolazione.

Il contributo può altresì essere concesso a parziale copertura delle spese di funzionamento dell'impianto gestito.

Le associazioni fruitrici degli impianti sono tenute a presentare il bilancio economico della gestione, in allegato alla richiesta.

Articolo 13

Divieto di sub concessione

E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della convenzione stessa.

E' data facoltà al gestore di poter assegnare, per un periodo massimo pari alla durata dell'affidamento in gestione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra Amministrazione e il soggetto aggiudicatario.

Articolo 14

Sospensione della concessione

L'Amministrazione si riserva di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi affidati in gestione o in concessione d'uso, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, manifestazioni extrasportive di rilievo quando il Comune non disponga di altri spazi) organizzate dalla stessa o da soggetti terzi autorizzati o per altri motivi di pubblico interesse; a tale scopo dovrà essere dato al gestore o concessionario un congruo preavviso.

La sospensione è prevista per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, oppure quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Articolo 15

Durata dell'affidamento

L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione consolidati.

La durata della convenzione è di norma quinquennale, tenendo conto della annualità sportiva.

La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, fino ad un massimo di anni sei, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, in caso di investimenti che l'affidatario, in accordo con il Comune, sia disposto a fare sull'impianto.

Articolo 16

Controlli sulle convenzioni

Il Comune eserciterà il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte dell'affidatario, finalizzato a verificare:

- il rispetto delle clausole della convenzione;
- il mantenimento delle finalità essenziali del progetto di conduzione dell'impianto;
- il pluralismo e la partecipazione dell'utenza;
- l'accesso degli utenti diversamente abili;
- la regolarità dei bilanci economici, che le associazioni affidatarie dovranno presentare ogni anno all'Amministrazione.

Il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.

Compete ai Settori comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori.

Ai fini di cui sopra, i concessionari sono obbligati a fornire ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo tutti i chiarimenti che vengono richiesti, esibendo l'opportuna documentazione.

L'opera di vigilanza e di controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché la stessa ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Articolo 17

Norme transitorie

Le convenzioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento, restano in vigore fino alla scadenza, alle condizioni in esse stabilite.

Articolo 18

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio ai provvedimenti specifici attuativi adottati dall'Amministrazione nonché alle norme vigenti in materia.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Baricella incompatibili con le norme in esso contenute.

Allegato A

Classificazione degli impianti sportivi (art. 3)

Classificazione Impianti sportivi del Comune di Baricella

a) Impianti di interesse cittadino, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intero territorio:

- Centro sportivo per il gioco del calcio via Berlinguer
- Palestra Comunale - via Brunelli
- Palazzetto dello Sport - via Pedora n. 75
- Centro Sportivo San Gabriele

b) Impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale

- Campo polivalente Piazza Fall Madou

-

c) Impianti scolastici

- Palestra Comunale - via Brunelli